

ROMA



Protocollo RC n. 18536/18

Deliberazione n. 102

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 46

Seduta Pubblica del 9 agosto 2018

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di giovedì 9 del mese di agosto, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 15,30 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'On.le Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Diario Angelo, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini

Rachele, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio e Tempesta Giulia.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Mennuni ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca e gli Assessori Gatta Margherita e Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l'On.le Sindaca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 117^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

117^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito

Regolamento per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina e per lo svolgimento della campagna referendaria in occasione dei Referendum consultivi indetti per l'anno 2018.

Premesso che con Ordinanza n. 17 del 30 gennaio 2018 la Sindaca ha indetto per domenica 3 giugno 2018 due referendum consultivi promossi dal Comitato "Mobilitiamo Roma", i cui quesiti, a seguito di successiva riformulazione, hanno assunto la seguente stesura:

- Quesito n. 1: "Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche a una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?"
- Quesito n. 2: "Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l'esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?"

considerato che, con successiva Ordinanza n. 101 dell'1 giugno 2018, per le motivazioni ivi indicate, la Sindaca ha disposto il rinvio dello svolgimento dei referendum e la convocazione dei relativi comizi sui predetti quesiti per domenica 11 novembre 2018;

atteso che come stabilito dallo Statuto di Roma Capitale e dal Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa popolare, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994 - è necessario definire le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sui referendum che si terranno nel 2018 e per lo svolgimento della campagna referendaria, al fine di promuoverne la completezza, l'obiettività e l'efficacia;

che, a norma del richiamato Regolamento, la Commissione per i Referendum di Roma Capitale nominata dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 15 del 6 aprile 2017 - nella riunione del 23 aprile 2018 ha licenziato un apposito schema di regolamento;

che tale schema è stato trasmesso al Presidente dell'Assemblea Capitolina al fine di consentirne la traduzione in una proposta di deliberazione mediante deposito presso il Segretariato Generale;

che dell'articolato regolamentare proposto dalla Commissione per i Referendum è stata data comunicazione ai Presidenti dei Gruppi Capitolini e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina;

visto l'articolo 10 dello Statuto di Roma Capitale;

visto il Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa popolare e, segnatamente, l'articolo 9, comma 1, lettera d);

visto il Regolamento del Consiglio Comunale, con particolare riguardo agli articoli 52 e 55;

Atteso che in data 14 giugno 2018 il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: V. Proverbio”;

che in data 22 giugno 2018, il Dirigente della 4[^] U.O. Controllo atti Dipartimenti (ex 16[^] U.O.) di Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “si esprime - ai sensi dell’art. 49 del TUEL – il parere di regolarità contabile nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Il Dirigente

F.to: S. Bilotta”;

Che la proposta, in data 21 giugno 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei rispettivi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi II, VIII, X, XI e XV non è pervenuto alcun parere;

Che i Consigli dei Municipi III, IX e XIV hanno formulato oltre il termine di espressione i propri pareri, fatti pervenire successivamente alle controdeduzioni della competente Commissione Capitolina;

Che i Consigli dei Municipi IV, V, VI, VII, XII e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che il Consiglio del Municipio I, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Osservazione generale.

In via generale, posto che l'art. 9, lett. d), del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare (del C.C. n. 101/1994) prevede che la Commissione per i Referendum sia incaricata di proporre uno schema di regolamento al Consiglio, non si ritiene sufficiente il richiamo, nelle premesse, allo schema presupposto. Sarebbe opportuno allegare lo schema alla

proposta di delibera o trasporlo nella narrativa antecedente la delibera stessa. Solo in questo modo l'Assemblea Capitolina o i Municipi potranno constatare se ed in che termini la proposta dell'Assemblea Capitolina ad iniziativa del Presidente si discosta dallo schema predisposto dalla Commissione per i Referendum.

Osservazione n. 1.

- All'art. 2 comma 1 si propone di aggiungere alle iniziative di informazione istituzionali: 1) quella concernente la comunicazione social al fine di adeguare i tradizionali canali di comunicazione alle nuove tecnologie; 2) quella concernente la comunicazione via e-mail dove possibile, al fine di potenziare le opportunità di comunicazione dirette; 3) valutare la possibilità, vista l'importanza democratica della più ampia informazione dei cittadini, quella concernente la predisposizione e l'invio alla cittadinanza di un libretto informativo secondo il modello svizzero, richiamato al punto 4 del IV capitolo della mozione n. 36 del 19 aprile 2018; 4) valutare la possibilità, vista l'importanza democratica della più ampia informazione dei cittadini di ricorrere a inserzioni su mezzi stampa anche *on line*; 5) quella concernente nel rendere noti i nomi e i contatti dei Promotori e degli altri soggetti accreditati a norma dell'art. 3 al fine di favorire il contatto tra cittadini e comitati del "no" e del "si".

- Pertanto, all'art. 2 si propone di aggiungere:

al comma 1, lettera a):

dopo le parole "pagine informative sul portale istituzionale" aggiungere le seguenti: "nonché sui profili ufficiali presenti sui social network dall'amministrazione di Roma Capitale"

al comma 1, lettera c):

dopo le parole "note o opuscoli informativi resi disponibili negli uffici capitolini aperti al pubblico, e ove possibile, in altre forme che ne garantiscano una diffusione capillare tra gli elettori", aggiungere le seguenti: "a partire da una e-mail inviata agli indirizzi di posta elettronica detenuti dall'amministrazione a seguito della registrazione del cittadino sul portale dell'amministrazione capitolina."

al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) valutare la possibilità, vista l'importanza democratica della più ampia informazione dei cittadini dell'invio postale di un libretto informativo sull'oggetto e gli effetti dei referendum.

e) valutare la possibilità, vista l'importanza democratica della più ampia informazione dei cittadini di ricorrere a inserzioni su mezzi stampa anche online;

f) l'elenco dei nomi e dei recapiti dei Promotori e dei comitati accreditati a norma dell'art. 3 per il "si" e per il "no" e, ove allo scopo specificamente indicati, i recapiti degli stessi provvedendo a curarne la conoscenza e la diffusione con i mezzi di cui sopra.

Osservazione n. 2.

- All'art. 3, comma 1, si propone di sostituire le parole "Comitato Promotore" con la seguente "i Promotori".

Questo perché, a quanto consta, i Promotori, pur informalmente associati nell'iniziativa, si sono formalmente riuniti in comitato solo dopo l'indizione dei referendum. Il Comitato costituito dovrà accreditarsi al pari degli altri. Mentre la posizione di Promotori soggetti del referendum potrà essere riconosciuta ai due depositari della proposta di referendum.

Osservazione n. 3.

- All'art. 3, comma 1, si propone di eliminare le parole "Gruppi dell'Assemblea Capitolina".

La ragione della richiesta risiede nel fatto che i referendum si propongono di svolgere attività consultiva nei confronti degli organi istituzionali, tra cui principalmente l'Assemblea

Capitolina. L'Assemblea, i Consiglieri e i Gruppi dell'Assemblea Capitolina sono i destinatari naturali di tale attività. Pertanto è inopportuno che siano qualificati o agiscano come soggetti della campagna referendaria nella fase propedeutica alla consultazione. Tanto non incide sulla libera manifestazione del pensiero e dell'orientamento di voto di tali soggetti. Lo scopo della proposta è, quindi, solo quello di evitare l'istituzionalizzazione del ruolo di "soggetti della campagna referendaria" in capo a coloro che saranno i naturali destinatari dell'esito della consultazione.

Osservazione n. 4.

- All'art. 3, commi 2 e 4, sarebbe opportuno che le funzioni amministrative e di controllo afferenti la partecipazione di comitati e associazioni fosse riservata alla Commissione per i Referendum.

Tale organo, a norma dell'art. 9 del Regolamento n. 101 del 1994, lett. "e) vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari di cui alla precedente lettera "d", informando tempestivamente il Consiglio comunale di ogni eventuale problema". La normativa vigente, quindi, onera del controllo la Commissione per i Referendum e, in seconda battuta, l'Assemblea Capitolina. La scelta di togliere tale competenza alla Commissione per i Referendum è inopportuna in quanto la Sindaca non è soggetto terzo rispetto alla procedura stessa. Peraltro, la scelta è fortemente sconsigliabile in considerazione del fatto che, a referendum indetto, intacca insieme alla funzione di garanzia della Commissione per i Referendum l'impianto stesso della procedura referendaria.

- All'art. 3 comma 2 dopo la parola "costitutivi" aggiungere le seguenti: "atti anche questi autocertificati o presentati in forma semplice"

Osservazione n. 5.

- All'art. 3, comma 4, si propone di vincolare la decisione della Sindaca (meglio della Commissione per i Referendum) togliendo il riferimento generico all' "interesse a partecipare alla campagna" e circoscrivendo l'oggetto del discernimento al solo controllo formale della ricorrenza dei requisiti di cui ai commi precedenti (tempestività della costituzione del Comitato e della richiesta di partecipazione alla campagna ecc.).

Osservazione n. 6.

- All'art. 4, comma 2, dopo le parole "Giunta Capitolina", aggiungere le seguenti: "da adottarsi entro 7 giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, art. 3".

Si propone di specificare un termine entro cui la Giunta dovrà adottare la delibera (ossia i 5 giorni per l'accreditamento).

Osservazione n. 7.

- All'art. 5, comma 1, si propone di eliminare anche per i giorni feriali, il divieto di comizi riunioni e tavoli nella fascia oraria tra le 13:00 e le 17:00. Tale limitazione impedisce di intercettare i lavoratori nel periodo della pausa pranzo.

Osservazione n. 8.

- All'art. 5, comma 2, si propone di eliminare la delega ad una delibera di Giunta per l'indicazione delle vie e delle piazze per l'allestimento di tavoli. Non è esplicitata e non si comprende la ragione di limitare l'accessibilità delle piazze. Sul tema si propone di rinviare alle regole in uso nelle campagne elettorali, con le preclusioni ordinarie poste dalla questura di Roma in tema di manifestazioni.

Osservazione n. 9.

- All'art. 5, comma 5, si propone di eliminare il divieto di allestire tavoli in prossimità degli incroci stradali o di luoghi di intenso traffico. I tavoli non attirano più di poche unità

contemporaneamente e, tuttavia, sono particolarmente efficaci proprio in prossimità di incroci e nei luoghi trafficati. Non vi è ragione di limitarne l'allestimento proprio nei posti in cui è maggiore il coinvolgimento potenziale dei cittadini. È sufficiente specificare che gli organizzatori devono avere cura di non intralciare il traffico veicolare e pedonale.

Osservazione n. 10.

- All'art. 6, comma 1, lettera b) Si chiede di specificare, in parentesi, che striscioni, drappi, cartelli o simili non sono ammessi se temporanei e rimovibili.

Che in ordine alle predette osservazioni la Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella riunione dell'1 agosto 2018, ha controdedotto come segue:

Osservazione generale.

L'osservazione non è accolta in quanto all'articolato, come indicato nelle premesse della proposta di deliberazione, è stata fornita la più ampia pubblicità nelle forme stabilite dal regolamento e della sua autenticità nella trasposizione nella proposta è possibile avere pieno e puntuale riscontro in tutte le fasi del procedimento (predisposizione da parte della Commissione per i Referendum che ha licenziato il testo nella riunione del 23 aprile 2018, trasmissione al Presidente dell'Assemblea Capitolina, comunicazione agli atti della Commissione).

Osservazione n. 1.

- L'osservazione non è accolta in quanto lo schema di regolamento, all'art. 2, già prevede che gli appartenenti alla comunità cittadina possano acquisire le informazioni relative ai referendum mediante appositi spazi informativi appositamente predisposti sul portale di Roma Capitale, pubblicazione di avvisi all'Albo Pretorio con finalità di pubblicità legale, pubbliche affissioni nonché note e opuscoli resi disponibili presso gli uffici dell'Amministrazione: misure che si ritengono idonee ad assicurare una adeguata informazione a tutti gli interessati e nelle medesime forme. Nei limiti delle risorse disponibili e senza aggravio dei costi già previsti, la Commissione si riserva di valutare, quale raccomandazione all'Assemblea, la possibilità di procedere alla pubblicazione sul portale di Roma Capitale di appositi libretti informativi. Quanto alla richiesta di fornire sul portale l'indicazione del Comitato promotore nonché degli altri soggetti ammessi a partecipare alla campagna referendaria, tale evenienza è già prevista all'art. 3 dello schema di regolamento.

Osservazione n. 2.

- L'osservazione non è accolta in quanto il Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare (art. 7 c. 4 e c. 5) già individua il Comitato Promotore nei cittadini che hanno promosso l'iniziativa referendaria depositando le relative sottoscrizioni nel numero richiesto.

Osservazione n. 3.

- L'osservazione non è accolta in quanto lo schema di regolamento è stato redatto in conformità alle disposizioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative alle campagne per i referendum consultivi indetti in ambito locale e che contemplano tra i soggetti delle consultazioni referendarie le forze politiche che abbiano costituito Gruppi autonomi nei consigli elettivi dell'Ente interessato (delib. 89/14/CONS).

Osservazione n. 4.

- L'osservazione non è accolta in quanto la Commissione per i referendum continua a vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per l'informazione dei cittadini e per lo svolgimento della campagna referendaria qualunque sia il contenuto di tali disposizioni. Nessuna limitazione o sviamento delle competenze della Commissione può ritenersi conseguenza

dallo schema di regolamento che nulla innova su tal punto. Come già previsto, solo in caso di rilevata inosservanza di tali disposizioni o qualora sorgano problemi in ordine al regolamento informa tempestivamente l'Assemblea Capitolina (art. 9, c. 1 lett. e).

- In merito alla proposta di specificare che gli atti costitutivi dei comitati o delle associazioni debbano essere “*autocertificati o presentati in forma semplice*”, la materia è esaustivamente disciplinata dalla legge (D.P.R. 445/2000) e che già l'attuale formulazione del regolamento, non prevedendo espressamente altra forma, consente la presentazione degli atti in forma semplice.

Osservazione n. 5.

- L'osservazione non è accolta in quanto la previsione di una qualificazione dell'interesse a partecipare è mutuata dalle disposizioni di cui alla sopra citata Autorità Garante e, pertanto, il controllo sul possesso dei requisiti non può limitarsi alla sola verifica formale della correttezza procedurale, prescindendo dal carattere obiettivo e specifico di tale interesse. Il rilievo secondo cui non sarebbe opportuno consentire alla Sindaca – come invece previsto dall'art. 3 dello schema di Regolamento – un controllo sulla “sussistenza dell'interesse a partecipare alla campagna”, non sembra, infatti, irragionevole. Sarebbe forse preferibile, come accade anche nell'ambito dei diversi livelli territoriali di governo, che un simile controllo sia sottratto all'Organo politico e rimesso esclusivamente ad un Organo terzo ed imparziale, a valenza prettamente tecnica. Si rimette pertanto alla valutazione dei singoli consiglieri la possibilità di proporre appositi emendamenti in tal senso.

Osservazione n. 6.

- L'osservazione non è accolta in quanto non sono indicate né si rinvencono particolari esigenze per discostarsi dai termini ordinariamente stabiliti dalla legge per l'adozione, da parte della Giunta, di un'apposita deliberazione che stabilisca gli spazi da destinare all'affissione di stampati e manifesti (L. 212/1956).

Osservazioni n. 7, n. 8 e n. 9.

- Le osservazioni non sono accolte in quanto le indicazioni con esse fornite risultano in contrasto con le raccomandazioni usualmente diramate alle Amministrazioni locali dal Ministero dell'Interno in occasione delle consultazioni elettorali nazionali e recentemente ribadite in ambito cittadino in un apposito protocollo d'intesa, promosso dalla Prefettura di Roma, tra rappresentanti delle Istituzioni e delle forze politiche.

Osservazione n. 10.

- L'osservazione non è accolta in quanto risulta in contrasto con quanto stabilito dalla legge 212/1956 che limita il divieto di propaganda agli impianti e altri manufatti di carattere fisso, escludendo quelli di natura temporanea e rimuovibile che invece si vorrebbe includere in tale divieto.

Che la Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta del 1 agosto 2018, ha espresso parere favorevole.

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina e per lo svolgimento della campagna referendaria in occasione dei referendum consultivi indetti per l'anno 2018", di seguito riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato alla Direzione Generale di monitorare le attività necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

È revocata ogni precedente disposizione avente contenuto incompatibile con il predetto regolamento.

ROMA



Regolamento per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina e per lo svolgimento della campagna referendaria in occasione dei *referendum* consultivi indetti per l'anno 2018.

INDICE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.	-	<i>Oggetto e ambito di applicazione.</i>	pag.	1
----------------	---	--	------	---

Capo II

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 2.	-	<i>Informazione degli appartenenti alla comunità cittadina.</i>	pag.	1
----------------	---	---	------	---

Capo III

SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 3	-	<i>Soggetti della campagna referendaria.</i>	pag.	1
Art. 4	-	<i>Svolgimento della campagna referendaria.</i>	”	2
Art. 5	-	<i>Comizi, riunioni e tavoli in luogo pubblico.</i>	”	2
Art. 6	-	<i>Altre forme di propaganda in luogo pubblico.</i>	”	3
Art. 7	-	<i>Accesso alle sale dell’Amministrazione.</i>	”	3

Capo IV

ACCESSO AI MEZZI D’INFORMAZIONE E SONDAGGI

Art. 8	-	<i>Comunicazione politica e accesso ai mezzi d’informazione.</i>	pag.	4
Art. 9	-	<i>Sondaggi.</i>	”	4
Art. 10	-	<i>Vigilanza e sanzioni.</i>	”	4

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina l'informazione istituzionale degli appartenenti alla comunità cittadina e lo svolgimento della campagna referendaria in occasione dei referendum consultivi indetti per l'anno 2018, di seguito referendum, al fine di promuoverne il pluralismo, l'imparzialità, la completezza, l'obiettività e l'efficacia sulla base del razionale impiego delle risorse pubbliche.
2. Salvo quanto disposto dal presente Regolamento e per quanto da questo non disciplinato, si applicano, nei limiti della loro compatibilità, le norme nazionali e le delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di consultazioni referendarie di rango non costituzionale indette in ambito locale.

CAPO II

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

Articolo 2.*Informazione degli appartenenti alla comunità cittadina*

1. Al fine di assicurare l'informazione sui referendum degli appartenenti alla comunità cittadina, che comprende anche i residenti all'estero iscritti all'AIRE che votano a Roma nonché i soggetti di cui all'articolo 6 dello Statuto, l'Amministrazione Capitolina, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 del precedente articolo, predispone:
 - a) pagine informative sul portale istituzionale nonché sui profili ufficiali presenti sui *social network* dell'Amministrazione di Roma Capitale;
 - b) avvisi da pubblicare all'Albo Pretorio di Roma Capitale e agli Albi dei Municipi, nonché in altri spazi normalmente utilizzati per le pubbliche affissioni e in ogni ufficio dell'Amministrazione aperto al pubblico;
 - c) note o opuscoli e libretti informativi resi disponibili negli uffici capitolini aperti al pubblico e, ove possibile, in altre forme anche digitali che ne garantiscano una diffusione capillare tra gli elettori a partire da una *e-mail* inviata agli indirizzi di posta elettronica detenuti dall'Amministrazione a seguito della registrazione dei cittadini sul portale dell'Amministrazione capitolina.
2. L'Amministrazione provvede inoltre a diffondere informazioni sulle modalità d'esercizio del diritto di voto, dandone altresì adeguata comunicazione agli organi di stampa e alle locali emittenti radiotelesive.
3. Le iniziative di informazione istituzionale riguardano:
 - a) le caratteristiche dell'istituto dei referendum, così come disciplinato dal TUEL, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - b) i quesiti sottoposti al voto e i contenuti delle deliberazioni dell'Assemblea Capitolina a cui si riferiscono;
 - c) la data, gli orari, i luoghi e le modalità delle votazioni;
 - d) gli uffici capitolini cui richiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento dei referendum.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA REFERENDARIA

Articolo 3.*Soggetti della campagna referendaria*

1. Ai fini della presente disciplina, per soggetti della campagna referendaria si intendono di diritto il Comitato Promotore dei referendum e i Gruppi dell'Assemblea Capitolina.

2. Sono altresì soggetti della campagna i comitati e le associazioni che abbiano un puntuale interesse rispetto allo specifico oggetto dei referendum indetti, autocertificato ed esplicitamente rilevabile dai rispettivi atti costitutivi, che facciano richiesta di partecipazione alla campagna rivolta alla Direzione del Dipartimento dei Servizi Delegati e contenente una esplicita indicazione di voto nonché dei loro rappresentanti.
3. I soggetti di cui al comma 2, ove non preesistenti, devono essere costituiti entro i trentacinque giorni successivi al primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione del presente regolamento. Entro lo stesso termine possono presentare la richiesta di partecipazione alla campagna.
4. La Direzione del Dipartimento dei Servizi Delegati, sulla base dell'istruttoria condotta in merito alla documentazione prodotta a corredo della richiesta, accerta la sussistenza dell'interesse a partecipare alla campagna e l'esito dell'accertamento è comunicato al soggetto richiedente entro i cinque giorni non festivi successivi al termine di cui al comma precedente. Entro i tre giorni non festivi successivi alla comunicazione i soggetti esclusi possono presentare istanza di riesame alla medesima Direzione che entro cinque giorni dalla ricezione si determina definitivamente dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.
5. L'Amministrazione pubblica e aggiorna tempestivamente sul proprio portale istituzionale l'elenco dei soggetti che partecipano alla campagna.

Articolo 4.

Svolgimento della campagna referendaria

1. La campagna referendaria ha inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e comunque non ha inizio prima del trentesimo giorno antecedente alla data stabilita per lo svolgimento dei referendum e ha termine alle ore 24 del penultimo giorno antecedente tale data. Dalla chiusura della campagna referendaria è vietata ogni forma di propaganda, anche mediante l'utilizzo di *account* istituzionali.
2. Per l'affissione di manifesti di propaganda i soggetti della campagna referendaria possono utilizzare esclusivamente e gratuitamente gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione nell'ambito di ciascun Municipio, indicati da apposita deliberazione della Giunta Capitolina, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in attuazione della quale il Servizio Affissioni e Pubblicità di Roma Capitale comunica ai soggetti della campagna referendaria l'elenco degli spazi disponibili, riservati in parti uguali ai sostenitori del SI o del NO, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto.
3. Le manifestazioni di propaganda dei soggetti della campagna sono esentate dal pagamento della tassa per occupazione di suolo pubblico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. A far data dall'inizio della campagna referendaria e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è vietato agli organi dell'Amministrazione Capitolina e ai loro componenti, ivi compresi quelli del decentramento municipale, di svolgere, su temi direttamente e strettamente riconducibili ai quesiti dei referendum, attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
5. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente:
 - a) i Gruppi dell'Assemblea Capitolina che, quali soggetti di diritto della campagna, possono compiere attività di propaganda con l'utilizzo di mezzi, risorse, personale e strutture a loro assegnati per l'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) i singoli titolari di cariche pubbliche i quali possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali senza utilizzare mezzi, risorse, personale e strutture a loro assegnati per l'esercizio di tali funzioni.

Articolo 5.

Comizi, riunioni e tavoli in luogo pubblico

1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, i comizi o riunioni all'aperto nei giorni feriali possono essere effettuati, a richiesta dei soggetti di cui all'articolo 3, tra le ore 10 e le ore 13, nonché tra le ore 17 e le ore 23. Nei giorni di sabato e festivi nonché nell'ultima settimana precedente la consultazione referendaria, comizi e riunioni possono essere effettuati tra le ore 10 e le ore 23.

2. Negli stessi orari e a richiesta dei medesimi soggetti di cui al comma precedente possono essere allestiti tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze cittadine in conformità alle indicazioni degli organi preposti alla sicurezza pubblica. Gli spazi sono concessi tenendo conto dell'ordine di presentazione delle relative richieste al protocollo del Gabinetto della Sindaca e accordando a tali iniziative priorità rispetto a manifestazioni di altro tipo.
3. Nella medesima via, se non a distanza di almeno 500 metri, o nella stessa piazza non possono tenersi contemporaneamente comizi e riunioni o essere allestiti tavoli di propaganda da parte di sostenitori di opposte indicazioni di voto. Tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo dovrà essere assicurato un intervallo di almeno 1 ora. In caso di richieste concorrenti i soggetti della campagna non possono fruire in giorni consecutivi della stessa via o piazza. A cura dei competenti uffici del Gabinetto della Sindaca ovvero di quelli dei Municipi, il calendario dei comizi, delle riunioni e dei tavoli è tempestivamente comunicato alla Questura.
4. Durante i comizi nonché in occasione di riunioni e tavoli di propaganda in luogo pubblico è vietata, per i sostenitori della scelta referendaria concorrente, la distribuzione di volantini o altre forme di propaganda, ivi compreso il transito di mezzi mobili annunciatori iniziative referendarie in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre manifestazioni, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.
5. È vietato tenere comizi e riunioni o allestire tavoli di propaganda nelle adiacenze di ospedali, scuole - durante le ore di attività didattica - cimiteri, case di cura, incroci stradali e luoghi di più intenso traffico nonché nelle immediate vicinanze di aree e presidi militari o di sedi della forza pubblica o di pronto soccorso.
6. Nelle piazze in cui esistano luoghi di culto ovvero sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, comitati o associazioni di sostenitori di scelta referendaria concorrente possono tenersi comizi, riunioni e tavoli di propaganda solo nel lato opposto a tali luoghi o sedi.

Articolo 6.

Altre forme di propaganda in luogo pubblico

1. A fini della propaganda referendaria e in relazione a esigenze di pulizia e decoro urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) sono consentiti nei termini e nei limiti di legge:
 1. la distribuzione di volantini;
 2. l'installazione di gazebo identificati attraverso simboli della scelta referendaria e dei soggetti che la sostengono;
 3. l'uso di altoparlanti su mezzi mobili;
 - b) sono vietati:
 1. il lancio di volantini;
 2. la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso (mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo di cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo), escluse le insegne delle sedi dei partiti, gruppi o movimenti politici nonché dei comitati o associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 3;
 3. la propaganda luminosa mobile.

Articolo 7.

Accesso alle sale dell'Amministrazione

1. Durante la campagna referendaria i soggetti di cui all'articolo 3 possono utilizzare gratuitamente – dalle ore 10 alle 13 nonché dalle ore 15 alle ore 19, con esclusione dei giorni festivi o prefestivi – le sale del Campidoglio (Protomoteca, piccola Protomoteca, Sala del Carroccio) e le sale consiliari dei Municipi, per lo svolgimento di incontri e manifestazioni pubbliche.
2. Le richieste debbono essere presentate in carta semplice al Gabinetto della Sindaca per le sale del Campidoglio e alla Direzione del Municipio per le sale municipali, recando le seguenti indicazioni:
 - a) il locale richiesto, con eventuali richieste alternative;
 - b) la data e l'orario di apertura e di conclusione della manifestazione;
 - c) il carattere della manifestazione (comizio, tavola rotonda, conferenza stampa, seminario o altro).
3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Gruppo Capitolino ovvero dal rappresentante del Comitato Promotore o dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, che assumendo la responsabilità della manifestazione e del risarcimento degli eventuali danni arrecati, si

impegni ad assicurare:

- a) il carattere pacifico della manifestazione;
 - b) il rispetto degli orari previsti;
 - c) il rispetto delle attrezzature e degli arredi forniti dall'Amministrazione capitolina nei limiti delle risorse disponibili.
4. L'autorizzazione all'utilizzazione dei locali è rilasciata dal Capo di Gabinetto della Sindaca o dal Direttore del Municipio entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, valutate le preminenti esigenze istituzionali dell'Amministrazione.
 5. Al fine di garantire pari opportunità di accesso, i soggetti di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, non possono presentare più di una richiesta per il medesimo giorno. Le richieste sono esaminate nell'ordine di presentazione e non sono ammesse richieste plurime.

CAPO IV

ACCESSO AI MEZZI D'INFORMAZIONE E SONDAGGI

Articolo 8.

Comunicazione politica e accesso ai mezzi d'informazione

1. Durante la campagna referendaria, le emittenti pubbliche e private nazionali o locali nonché i quotidiani e i periodici a diffusione nazionale o locale si conformano all'obbligo del rispetto dei principi generali e alla disciplina in materia di informazione e di tutela del pluralismo di cui al TUSMAR (D.Lgs. n. 177/2005), alla Legge n. 28 del 2000) nonché ai provvedimenti della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (segnatamente la delibera 24 febbraio 2014, 89/14/CONS), assicurando, negli spazi di approfondimento informativo in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti ai temi dei referendum, la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti e la corretta rappresentazione delle differenti posizioni.

Articolo 9.

Sondaggi

1. Nei sette giorni antecedenti la data di votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere, in qualsiasi forma o modalità e anche se parziali, i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti di voto degli elettori, ancorché tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. Nel corso della campagna, fermo restando quanto ulteriormente stabilito dalle disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi su temi del referendum si applicano, nei limiti della loro compatibilità, gli articoli 6 e 7 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

Articolo 10.

Vigilanza e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Capo o in questo richiamate sono perseguite con le modalità di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e agli articoli da 8 a 12 del Regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo.
-

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Giachetti e Pelonzi.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 102.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara con 27 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Priamo e Figliomeni, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Giachetti, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Pelonzi, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 20 agosto 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 settembre 2018.

Li, 16 agosto 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. Viggiano